

**COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 26
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Fulvio - Sindaco
2. Ropelato Lorenza - Vicesindaco
3. Battisti Stefano - Consigliere Comunale
4. Bressanini Giorgia - Consigliere Comunale
5. Casagrande Ilaria - Consigliere Comunale
6. Costa Adriano - Consigliere Comunale
7. Denart Lorenzo - Consigliere Comunale
8. Micheli Simone - Consigliere Comunale
9. Nones Franco - Consigliere Comunale
10. Ropelato Danilo - Consigliere Comunale
11. Ropelato Rodolfo - Consigliere Comunale
12. Ropele Sabrina - Consigliere Comunale
13. Valandro Giovanna - Consigliere Comunale
14. Vanzo Gianluca - Consigliere Comunale
15. Vesco Ottavio - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
	X
X	
X	
	X

Assiste il Segretario Comunale Signor Clementi dott. Ivano.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Ropelato Fulvio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 8 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 28/12/2018
al 07/01/2019

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

OGGETTO: Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;
- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 18, comma 3bis, della L.P. 1 febbraio 2005, nr. 1, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, entro il 31 dicembre 2018 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2017, il cui esito dovrà essere tempestivamente trasmesso alla sezione territorialmente competente della Corte dei Conti ed alla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 del D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175.

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

VISTO che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del D. Leg.vo. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scurelle e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.= o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

VISTO che con propria deliberazione nr. 23 dd. 28 settembre 2017, si approva la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Scurelle al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

PRESO ATTO il Comune di Scurelle ha stabilito di provvedere all'alienazione della partecipazione in:

- Funivie Lagorai S.r.l.: società in perdita da vari esercizi; non è stato possibile l'alienazione, nonostante due esperimenti, per mancanza di offerte, per cui si provvederà a cedere le quote del Comune alla medesima Società'.

VISTO la relazione in tema di "razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Scurelle":

- Trentino Riscossioni S.p.A.;
- Informatica Trentina S.p.A.;
- Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.;
- Dolomiti Energia Holding S.p.A.;
- Funivie Lagorai S.r.l.;
- Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.;
- Primiero Energia S.r.l.
- Masoenergia S.r.l.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione contabile.

VISTO:

- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni;
- la L.P. 9 dicembre 2015, nr. 18;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Preso atto dell'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare i tempi previsti dalla vigente normativa.

VISTO lo Statuto comunale.

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Costa Adriano, Denart Lorenzo), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, del Comune di Scurelle alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 2) Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
-) società Funivie Lagorai S.p.A. da effettuarsi mediante cessione alla medesima società'.
- 3) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 4) Copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- 5) Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Costa Adriano, Denart Lorenzo), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre al Consiglio Comunale

Delibera n. **26**

Seduta del **27.12.2018**

OGGETTO: Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

A) Parere Regularità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 27/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Clementi dott. Ivano

B) Parere di Regularità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 27/12/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Trentin rag. Manuela

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ropelato Fulvio

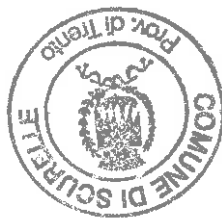
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 28/12/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Clementi dott. Ivano